



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

REG. GEN. 60 / 2013

SETTORE DEMOGRAFICI E PERSONALE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 DEL 21 GEN. 2013

OGGETTO : Dott.ssa Rosa Anna Asselta – dipendente comunale di ruolo – Concessione di 18 ore mensili di permesso retribuito ai sensi dell'art.33 della legge n.104 del 05.02.1992 e dell'art.20 della legge n.53/2000.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Adotta la seguente determinazione 21 GEN. 2013
Richiamata la retrostessa proposta del _____ pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

Segreteria Generale

- Ufficio:

Gestione del Personale – Giuridico

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Stanuele Pontino

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Di Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorico on line del Comune di Canosa di Puglia al n. 0109 del 22 GEN. 2013

L. CAPO SERVIZIO
SEGRETARIA GENERALE
-Dott. Maria Caracciolo-

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di *Barietta-Andria-Trani*

SETTORE DEMOGRAFICI E PERSONALE

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Dott.ssa Rosa Anna Asselta- dipendente comunale di ruolo - Concessione di 18 ore mensili di permesso retribuito ai sensi dell'art.33 della legge n.104 del 05.02.1992 e dell'art.20 della legge n.53/2000.

Il Capo Sezione del Personale, avendo concluso favorevolmente l'istruttoria, propone l'adozione della seguente determinazione

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza del 16.01.2013, acquisita al protocollo generale al n. 1689 in data 17.1.2013, con la quale la Dott.ssa Rosa Anna Asselta, dipendente comunale di ruolo di questo Comune, chiede ai sensi dell'art.33 - comma 3- della legge 5.2.1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che le vengano concesse fino ad un massimo di 18 ore di permesso mensile retribuito per assistenza alla zia, Sig.ra Manosperri Vincenza, (affine di terzo grado), nata a Canosa di Puglia il 28.8.1929, dichiarata dalla Commissione per l'accertamento dell'Handicap di Canosa di Puglia, in data 11.7.2012 "portatore di handicap in situazione di gravità".

Visto che la predetta dipendente ha dichiarato nella medesima istanza di essere l'unica parente della disabile a usufruire di tali permessi e che la stessa disabile (zia) è nubile, con fratelli e sorelle di età superiore ad anni 65 ed, inoltre, non è ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati;

Letto l'art. 19 -comma 6 - del CCNL 1994/1997 dei dipendenti degli Enti locali il quale testualmente recita: " I permessi di cui all'art.33 -comma 3- della legge 5.2.1992, n.104, sono da considerarsi integralmente retribuiti, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

Ritenuto di dover accogliere, alla luce della vigente normativa, la richiesta presentata dalla dipendente e, per l'effetto, di doverle concedere 18 ore mensili di permesso retribuito, da fruito anche a giorni, per un massimo di giorni tre mensili, previa presentazione di apposita istanza scritta ;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il combinato disposto dagli artt. n. 33 della legge n.104/92 e n.20 della legge n.53/2000;

D E T E R M I N A

1. Di accogliere, per i motivi in narrativa esposti, che qui si intendono integralmente riportati, la richiesta presentata dalla Dott.ssa Rosa Anna Asselta, dipendente comunale di ruolo, ai sensi dell'art.19 -comma 6- del CCNL 1994/1997, tendente ad ottenere permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 e ex art.20 legge 53/2000, da usufruire, previa presentazione di apposita istanza scritta indirizzata al Dirigente del Settore di appartenenza.

2. Di stabilire che i predetti permessi, così come stabilito dal citato art.19 -comma 6- del CCNL 1994/1997, potranno essere fruiti nel limite massimo di 18 ore mensili, anche in maniera frazionata e che gli stessi non riducono le ferie e la 13^a mensilità.

21 GEN. 2013

